



AREA FISCO

SOMMARIO

3

» NUOVO STOP ALLA RISCOSSIONE: LE NOVITÀ DEL C.D "DECRETO LAVORO" (DL 99/2021)

4

» LA RIAPERTURA DELLO SPORTELLO SABATINI

6

» REGIMI SPECIALI OSS UE, OSS NON UE, IOSS – CHIARIMENTI OPERATIVI

8

» CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

AREA LEGAL

10

» ESTINZIONE DI SOCIETÀ COMMERCIALE: SORTE DEI CREDITI (E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE) NON ISCRITTI A BILANCIO

12

» È SUFFICIENTE L'ACCORDO SINDACALE PER MONITORARE INDISCRIMINATAMENTE L'UTILIZZO CHE IL PERSONALE FA DELLE RISORSE INFORMATICHE AZIENDALI? IL GARANTE PRIVACY TORNA SUI LIMITI POSTI DAL GDPR AI POTERI DI CONTROLLO DATORIALI

14

» SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12932 DEL 13 MAGGIO 2021: LA RINUNCIA DEL LAVORATORE ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO NON FA VENIR MENO L'OBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DELL'INPS

AREA LAVORO

16

» METALMECCANICA CONFAPI - IPOTESI ACCORDO DI RINNOVO

19

» DL 99/2021: LE MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO

22

» SMART WORKING SEMPLIFICATO PER EMERGENZA COVID-19: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021

» WELFARE AZIENDALE E DAD: ESENTE IL RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI PC, TABLET E LAPTOP

NUOVO STOP ALLA RISCOSSIONE: LE NOVITÀ DEL C.D “DECRETO LAVORO” (DL 99/2021)

Il D.L. 99/2021, in vigore dal 30 giugno 2021, ha disposto un ulteriore proroga in relazione all’attività di riscossione differendo il periodo di sospensione di alcuni termini di versamento al 31 agosto 2021.

Il nuovo rinvio dei termini di versamento non è stato in maniera generalizzata, bensì riguarda **solo i pagamenti con scadenza compresa nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021** derivanti da:

- » cartelle di pagamento;
- » accertamenti esecutivi;
- » avvisi di addebito INPS;
- » atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione;
- » ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
- » accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti sospesi dovranno essere saldati, **in unica soluzione**, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30 settembre 2021**.

Il DL 99/2021 non ha invece previsto ulteriori proroghe per il versamento delle rate dovute per effetto dell’adesione alle procedure di “Rottamazione dei ruoli” e al “Saldo e stralcio”.

Di seguito vengono riepilogate le nuove scadenze in vigore dal 30.6.2021.

Descrizione	Nuova scadenza dal 30.6.2021
Cartelle di pagamento (pagamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021)	30.9.2021
Accertamenti esecutivi (pagamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021)	30.9.2021
Avvisi di addebito INPS (pagamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021)	30.9.2021
Atti di accertamento Agenzia Dogane e Monopoli (pagamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021)	30.9.2021
Ingiunzioni enti territoriali (pagamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021)	30.9.2021
Accertamenti esecutivi enti locali (pagamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.8.2021)	30.9.2021
Versamenti da “Rottamazione ruoli” e “Saldo e stralcio” (rate scadute nel 2020)	31.7.2021 (non prorogata)
Versamenti da “Rottamazione ruoli” e “Saldo e stralcio” (rate con scadenza 28.2.2021, 31.3.2021, 31.5.2021 e 31.7.2021)	30.11.2021 (non prorogata)

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI NOTIFICA, ESECUTIVE E CAUTELARI

Il DL 99/2021 ha disposto la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure esecutive (pignoramenti) e cautelari (fermi amministrativi e ipoteche), che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione (8.3.2020 - 31.8.2021).

Viene ribadita la validità degli eventuali pignoramenti o delle diverse misure già disposte. Salvo ulteriori proroghe le attività riprenderanno a partire dal 1° settembre 2021.

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per effetto del DL 99/2021, la procedura di compensazione della compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo è sospesa sino al 31.8.2021. Trattasi delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro.

Dott.ssa Amela Dzafic

LA RIAPERTURA DELLO SPORTELLO SABATINI

Lo sportello dedicato al contributo "Nuova Sabatini" è stato chiuso improvvisamente lo scorso 2 giugno, con decreto del direttore generale degli incentivi alle imprese del 1° giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 12 giugno 2021.

Le imprese, di fronte all'improvvisa chiusura dello sportello, si sono trovate in un limbo durato un mese in cui non sapevano come muoversi.

Lo sportello è stato riaperto dopo un mese e precisamente il 2 luglio 2021 (medesima data del decreto direttoriale che ha disposto la riapertura dello sportello).

La riapertura dello sportello è avvenuta grazie allo stanziamento da parte del ministero dello Sviluppo economico di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro per il 2021, disposto dall'articolo 5, comma 2, del DL 30 giugno 2021, n.99, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.155 del 30 giugno 2021, che verrà approvato come emendamento al DL 73/21 (c.d. "Sostegni-bis). Il MISE ha annunciato che verranno disposte ulteriori risorse, incluse nel prossimo disegno di legge di assestamento del bilancio, che porteranno il totale delle risorse complessive a oltre 600 milioni di euro.

La procedura per poter accedere al contributo Sabatini non è variata rispetto a quanto previsto fino al 1° giugno scorso, e quindi i contributi vengono concessi secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dalla circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e successive modifiche e integrazioni.

A seguito della riapertura, **le imprese che avevano già presentato le domande**, se già **incluse negli elenchi di prenotazione** inviati al ministero dello Sviluppo economico, dovranno semplicemente aspettare che venga svolta l'istruttoria.

Nel caso in cui, invece, l'inserimento negli elenchi non sia ancora avvenuto, le imprese devono contattare le banche o le società di leasing affinché effettuino quanto prima tale adempimento. La velocità con cui verrà effettuato tale adempimento determinerà la fruizione del beneficio, in quanto i nuovi fondi non sono di importo elevato e l'accettazione delle istanze avverrà in base alla data di arrivo al MISE dell'elenco per la prenotazione delle risorse.

Attenzione per le imprese che **hanno presentato la domanda** alle banche o agli intermediari finanziari **nel periodo di chiusura dello sportello**, vale a dire dal 2 giugno 2021 al 1° luglio 2021; tali domande vengono qualificate come **irricevibili** e sorge l'esigenza, per poter beneficiare dell'agevolazione, di inviare in tempi molto rapidi **una nuova istanza**.

Verranno soddisfatte per prime le richieste di prenotazione del contributo che rientrano in tutte le seguenti fattispecie:

- » la presentazione della domanda da parte dell'impresa alla banca o intermediario finanziario deve essere avvenuta prima del 2 giugno 2021;
- » la banca o la società di leasing devono aver trasmesso al ministero la richiesta di prenotazione entro lunedì 7 giugno 2021;
- » la richiesta di prenotazione deve risultare come "non accolta", neppure in misura ridotta, per esaurimento delle risorse disponibili.

Il soddisfacimento delle richieste, grazie allo stanziamento di nuove risorse, verrà effettuato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. I termini per l'adozione e l'invio delle delibere di finanziamento collegate alle sopra menzionate richieste di prenotazione iniziano a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del ministero di avvenuta prenotazione delle risorse dello Stato.

Le imprese e le banche non devono fare alcunché in questo frangente, dato che sarà il Mise che, in maniera automatica, riavvierà il percorso per tali istanze.

Anche le imprese che hanno presentato la domanda alle banche prima del 2 giugno 2021 e non sono state incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle banche stesse al ministero dello Sviluppo economico, non devono fare nulla; in tale fattispecie, le banche dovranno includere tali domande nelle richieste di prenotazione da presentare al Mise a decorrere dal mese di agosto 2021, se non l'hanno già fatto prima.

Dal 2 luglio 2021 le piccole e medie imprese hanno la facoltà di presentare **nuove domande** alle banche o agli intermediari finanziari, che verranno incluse nelle prenotazioni da inviare al Mise a partire dal mese di agosto 2021.

La presentazione di nuove istanze prevede l'utilizzo del modulo nella versione 6.2 reso disponibile a fine ottobre 2020, che dovrà essere compilato, firmato e inviato via PEC, assieme ad altri allegati richiesti, alla banca o all'istituto finanziario.

Anche per tali nuove istanze il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, a prescindere dall'importo dell'operazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Si ricorda infatti che, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 95, della Legge 178/20, è stata prevista l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, per nulla rilevando l'importo finanziato deliberato. In tali fattispecie, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione avverrà a condizione che:

- » l'investimento risulti ultimato;
- » sia stato presentato il modello "Dui" da parte dell'impresa;
- » sia stato effettuato il pagamento a saldo dei beni;
- » sia stato presentato il modello RU.

Alle imprese che hanno presentato la domanda fino al 31 dicembre 2020 e che hanno richiesto la prima erogazione del contributo Sabatini, secondo quanto stabilito dal DL 99/2021, verranno erogate tutte le quote del contributo rimanenti in un'unica soluzione, anziché in sei anni; tale novità è stata accolta in modo favorevole dal mondo imprenditoriale, in quanto si tradurrà in benefici in termini di liquidità per le aziende italiane.

Dott.ssa Alessandra Sgarabottolo

REGIMI SPECIALI OSS UE, OSS NON UE, IOSS - CHIARIMENTI OPERATIVI

Con provvedimento n. 160315 del 25 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha individuato il Centro Operativo di Pescara come ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi speciali. Esso svolgerà attività di lavorazione delle richieste di identificazione e registrazione, trattamento delle dichiarazioni IVA mensili, emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale, liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni relativamente a vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, monitoraggio dei rimborsi. Sarà inoltre competente sullo svolgimento dell'attività specifica di assistenza sia per le attività dal medesimo svolte che per i provvedimenti di propria emanazione.

Sarà possibile porre quesiti all'indirizzo ossitaly@agenziaentrate.it, che sostituisce, a partire dal 1° luglio, la casella mossitaly@agenziaentrate.it

REGISTRAZIONE AI REGIMI SPECIALI OSS UE, OSS NON UE, IOSS OSS NON UE:

I soggetti che si avvalgono del regime speciale OSS NON UE richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso in lingua inglese. Il COP, post necessarie verifiche, comunica al richiedente, via email, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, insieme alle istruzioni per accedere alle funzionalità, in lingua inglese, per completare il processo di registrazione. I predetti soggetti trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati richiesti, avendo così accesso alle funzionalità disponibili tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti presentano, per ogni trimestre dell'anno ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, apposita dichiarazione.

OSS UE:

I soggetti che si avvalgono del regime speciale OSS UE utilizzano le funzionalità disponibili attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali. La registrazione è effettuata online, inserendo i dati richiesti. Tali soggetti presenteranno, per ogni trimestre dell'anno ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, apposita dichiarazione.

IOSS:

I soggetti che si avvalgono del regime speciale IOSS identificandosi in Italia, direttamente o tramite intermediario IOSS, richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile

sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso.

I soggetti stabiliti in un Paese con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al Regolamento (UE) n. 904/2010, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione dell'identificativo visto per il regime OSS NON UE.

Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente il numero di identificazione d'intermediario IOSS attribuito.

Tali soggetti presentano, direttamente o tramite intermediario IOSS, per ogni mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, apposita dichiarazione.

DICHIARAZIONE MENSILE IVA E PAGAMENTO

Le determinazioni n. 219776 e n. 219778 del 30 giugno 2021 disciplinano il regime speciale per l'importazione ed il pagamento dell'IVA relativa a spedizioni di beni di trascurabile valore e la trasmissione in formato elettronico della dichiarazione mensile prevista dall'articolo 70.1, comma 2, del DPR 633/72, relativa ad importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, da parte del soggetto obbligato che si avvale del regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell'IVA all'importazione, attraverso il sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, tale sistema informatico mette a disposizione una funzione ad hoc che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione mensile, elaborata sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate dal soggetto obbligato nel mese di riferimento. Per ogni giorno di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepiloga il numero di spedizioni effettivamente consegnate col relativo importo IVA giornaliero che risulta essere stato contabilizzato; il soggetto obbligato validerà la dichiarazione precompilata entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento. Il soggetto è tenuto a chiedere preventivamente all'Ufficio delle Dogane competente l'autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa IVA riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.

Il pagamento è eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un'unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

Dott. Gabriele Sanfelice

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.180139/2021 del 6 luglio 2021 ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto riconosciuto per la riduzione del canone di locazione da parte di proprietari di immobili in affitto come abitazione principali che hanno ridotto o ridurranno nell'anno in corso il canone di locazione.

Per questi soggetti è già possibile inoltrare la domanda di contributo, entro la data del prossimo 6 settembre, attraverso i canali dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, direttamente oppure tramite intermediario con delega al cassetto fiscale.

REQUISITI PER INVIARE L'ISTANZA:

- » essere locatori, sia persone fisiche non titolari di partita iva, sia persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva che dal 25 dicembre dell'anno 2020 al 31 dicembre 2021 hanno già proceduto o procederanno con la riduzione del canone del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021;
- » i contratti oggetto di locazione sono quelli in essere alla data del 29 ottobre 2020;
- » l'immobile locato è adibito ad abitazione principale del conduttore, come risultante dalla residenza anagrafica;
- » le tipologie di contratti di locazione ammessi sono quelli registrati presso l'Agenzia delle Entrate con modello RLI oppure con modello 69 o registrazione telematica, con l'indicazione di uno dei seguenti valori:
 - » L1 locazione di immobile ad uso abitativo
 - » L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo
 - » L3 locazione di immobile a uso abitativo, con contratto assoggettato a Iva.
- » sono ammessi sia i contratti in regime ordinario, soggetti a imposta di registro, che i contratti in regime di cedolare secca;
- » l'immobile oggetto del contratto deve essere sito nei Comuni "ad alta tensione abitativa", tra questi: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia e altri comuni definiti tali, presenti negli elenchi del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- » le rinegoziazioni devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. Per quelle comunicate prima dell'istanza, sono ammesse solo quelle aventi data di decorrenza dal 25 dicembre 2020; quelle che si intende accordare successivamente all'invio dell'istanza, possono essere inserite come "rinegoziazioni

programmate”, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite modello RLI entro il 31 dicembre 2021 e il contributo sarà erogato solo successivamente all’effettiva comunicazione.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

- » importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione;
- » importo massimo concedibile: € 1.200 euro per ciascun locatore;

Si provvederà al riparto proporzionale delle somme spettanti nel caso in cui le risorse stanziare siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti da erogare. L’erogazione avverrà dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni inserite nelle istanze ed effettivamente comunicate all’Agenzia delle Entrate.

Come per le altre domande di contributo a fondo perduto, all’interno dell’apposita sezione sarà possibile:

- » monitorare l’esito dei controlli a seguito di invio della domanda;
- » presentarne istanza sostitutiva, inserendo i dati corretti, in caso di scarto (entro il 6 settembre);
- » inviare un’istanza di rinuncia nel caso in cui il richiedente si renda conto che il contributo non è spettante, (anche dopo il 6 settembre, fino al 31 dicembre 2021).

Dott.ssa Caterina Francomano

ESTINZIONE DI SOCIETÀ COMMERCIALE: SORTE DEI CREDITI (E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE) NON ISCRITTI A BILANCIO

Cassazione civile sez. III - 14/12/2020, n. 28439 – Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti

IL CASO

La società Alfa s.r.l., acquirente di un autoveicolo rivelatosi difettoso, conveniva in giudizio la società Beta S.p.A., venditrice, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita e la condanna della stessa alla restituzione del prezzo del veicolo acquistato.

Nelle more del giudizio Alfa veniva cancellata dal Registro delle Imprese.

All'esito del secondo grado del giudizio redibitorio, la Corte d'appello dichiarava risolto il contratto, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo, quantificato in € 31.917,04. In forza della sentenza di appello, gli ex soci di Alfa intraprendevano l'esecuzione forzata nei confronti di Beta, cui quest'ultima si opponeva deducendo che nel bilancio finale di liquidazione della società creditrice non era stato appostato il credito vantato; dalla prospettiva della debitrice, la diretta conseguenza di tale mancata annotazione era la rinuncia del credito.

Il Tribunale rigettava l'opposizione e la Corte di Appello successivamente adita confermava tale statuizione.

A fondamento della propria decisione la Corte evidenziava che:

- » il credito vantato da Alfa e posto in esecuzione dagli ex soci dopo lo scioglimento della società *"non era nè incerto, nè contestato, ma era stato accertato da una sentenza passata in giudicato"*;
- » inoltre, ancorchè non evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, il credito si era trasferito ai soci per effetto dell'estinzione della società;
- » in ogni caso, Beta non aveva sufficientemente comprovato che alla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione corrispondeva la volontà di Alfa di rinunciarvi.

Nondimeno, ritenendo le proprie ragioni fondate, Beta impugnava per Cassazione la predetta sentenza deducendo che l'ammontare del credito era incerto e illiquido al momento dell'estinzione di Alfa e che, in ogni caso, la mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione della società acquirente equivaleva a rinuncia del credito.

LA DECISIONE

Con la recente sentenza n. 28439 del 14/12/2020, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e infondato.

Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, ribadendo e precisando – in linea con la giurisprudenza sul punto - i principi che regolano la sorte dei crediti delle società commerciali estinte.

Il Collegio ha evidenziato come, da un'attenta lettura della sentenza n. 6070 del 12/03/2013 delle Sezioni Unite, già espressasi sul tema, sia possibile ricavare tre principi generali in base ai quali determinare "la sorte dei crediti vantati da una società estinta" e così riassumibili:

"a) l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio; b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione; c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso". Ed è proprio a partire da tali assunti che deve essere affrontato il tema relativo alla sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non risultanti dal bilancio di liquidazione dopo l'estinzione della società.

Le SS.UU. del 2013, però, hanno trattato il tema dei residui attivi o delle sopravvenienze attive solo *incidenter tantum*, rilevando che *"la sorte di tali crediti resta affidata ad una valutazione caso per caso, fermo restando che l'estinzione della società dà sempre vita ad un fenomeno successorio"*.

Più precisamente, in *obiter dictum*, il Supremo Collegio ha affermato che la soluzione della questione non può essere determinata preventivamente (ovvero *"ex ante in base ad una regola generale, uniforme ed "automatica" ..."*), dovendosi necessariamente far ricorso al vaglio in concreto della specifica ipotesi; e ciò, anche perché la mancata annotazione a bilancio del credito potrebbe dipendere da svariate ragioni (a titolo esemplificativo: credito illiquido; il liquidatore potrebbe aver ommesso di inserirlo in bilancio; il credito non poteva essere iscritto nel bilancio, etc.) che solo in via presuntiva consentono di ipotizzare la volontà della società di rinunciare alla relativa pretesa.

Le SS.UU. hanno precisato che rientra nei compiti del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 c.c. una volontà della società di rinunciare ad un determinato credito e che, in ogni caso, la *"mancata indicazione"* a bilancio di un credito è solo una presunzione di rinuncia a quella pretesa *"senza alcuna indefettibile implicazione unilaterale tra omessa indicazione del bilancio e remissione del debito"*: la mera omissione dell'indicazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non può essere qualificata come un'automatica rinuncia.

In tal senso si è attestata anche la successiva giurisprudenza di legittimità alla quale la decisione in commento intende dare continuità; in specie la Cassazione, di recente, *"[...] integrando e completando i principi stabiliti nel 2013, ha affermato che: -) anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società; -) può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio."* (Cass. Civ., Sez. 1 -, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, Rv. 657639 – 01) [...]).

Ciò anche perché "la remissione del debito, infatti, è pur sempre un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà. Tale manifestazione di volontà ovviamente potrà essere anche tacita, ma deve essere tuttavia inequivoca. Il silenzio, infatti, nel nostro ordinamento giuridico non può mai elevarsi a indice certo d'una volontà abdicativa o rinunciataria d'un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sè idonei a palesare una volontà inequivocabile." ... mentre ... "La mancata appostazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione, tuttavia, non possiede i suddetti requisiti di inequivocità. Essa, infatti, potrebbe teoricamente essere ascrivibile alle cause più varie, e diverse da una rinuncia del credito: ad esempio, l'intenzione dei soci di cessare al più presto l'attività sociale; l'arriere-pensee di coltivare in proprio l'esazione del credito sopravvenuto o non appostato; la pendenza delle trattative per una transazione poi non avvenuta, e sinanche, da ultimo, la semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore. ..."

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *"la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito"* (Cass. Civ., Sez. III - 14/12/2020, n. 28439).

a cura di  **NEXUM** LEGAL
Avv. Rocco Luigi Eufemia

È SUFFICIENTE L'ACCORDO SINDACALE PER MONITORARE INDISCRIMINATAMENTE L'UTILIZZO CHE IL PERSONALE FA DELLE RISORSE INFORMATICHE AZIENDALI? IL GARANTE PRIVACY TORNA SUI LIMITI POSTI DAL GDPR AI POTERI DI CONTROLLO DATORIALI

Con il recentissimo provvedimento n. 190 del 13 maggio 2021, il Garante della Protezione dei Dati Personali ha precisato alcuni dei limiti posti dalla disciplina europea e nazionale in materia di *privacy* ai datori di lavoro intenzionati a monitorare l'impiego che i propri dipendenti fanno delle risorse informatiche e delle connessioni di rete aziendali, per finalità di sicurezza dell'infrastruttura e di prevenzione di utilizzi non conformi alle *policy* interne.

A determinare l'intervento dell'Autorità è stato il reclamo presentato da un dipendente di un ente pubblico, al quale, nell'ambito di un procedimento disciplinare, era stata contestata la presunta consultazione di siti web estranei alle mansioni espletate, che questi avrebbe effettuato durante l'orario di lavoro utilizzando le apparecchiature informatiche e la connessione di rete messe a sua disposizione per scopi di servizio.

Nonostante l'iniziativa sanzionatoria fosse stata archiviata senza sfociare in un provvedimento, il lavoratore denunciava l'illegittimità dell'utilizzo di un sistema di monitoraggio della navigazione internet quale quello utilizzato, da circa dieci anni, dall'ente pubblico in questione, perché in contrasto con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali e con la disciplina del controllo a distanza dell'attività lavorativa contenuta nello Statuto dei Lavoratori.

Secondo il reclamante, infatti, il sistema implementato dal datore di lavoro consentiva a quest'ultimo di effettuare un *"tracciamento massivo e indiscriminato"* degli **accessi alla rete** effettuati dal personale, con possibilità di ricostruire in ogni momento – mediante la generazione di apposita reportistica – la cronologia dei siti visitati dal singolo dipendente, i cui log di navigazione venivano conservati per 30 giorni.

In sede istruttoria, l'ente pubblico giustificava la legittimità del proprio operato evidenziando, tra l'altro: (i) di aver previsto e disciplinato le attività di controllo aventi ad oggetto l'attività online del personale mediante la stipulazione di un apposito accordo sindacale, conformemente all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori; (ii) di aver adeguatamente informato i dipendenti in merito alle medesime; e (iii) di perseguire, attraverso l'utilizzo di tale sistema, il fine di assicurare e

preservare la sicurezza informatica della rete mediante il monitoraggio di eventuali anomalie, oltre che quello di verificare il rispetto del divieto – contenuto nell'accordo sindacale in questione – di utilizzo delle risorse informatiche per fini personali.

L'Autorità non ha tuttavia condiviso la linea difensiva, rilevando in particolare l'incompatibilità dei sistemi di monitoraggio generalizzato e preventivo degli accessi alla rete con la disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Richiamando alcuni precedenti provvedimenti, il Garante ha ribadito come la legittima esigenza di ridurre il rischio di utilizzi impropri delle risorse informatiche da parte dei dipendenti, e di garantire la sicurezza informatica delle apparecchiature e delle reti, debba essere soddisfatta prediligendo il ricorso a misure di "inibizione preventiva" rispetto a meccanismi di "controllo successivo" tali da annichilire ogni aspettativa di riservatezza del dipendente sul luogo di lavoro. A giudizio dell'Autorità, infatti, il datore di lavoro pubblico avrebbe dovuto implementare soluzioni tecniche che prevenissero in radice l'accesso a risorse informatiche estranee all'attività lavorativa o ritenute non sicure, in ossequio ai principi di cd. limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Al contrario, la configurazione originaria del sistema adottato dall'ente consentiva l'effettuazione di operazioni di trattamento *"non...necessarie e proporzionate rispetto alla finalità invocata dall'Ente"* aventi ad oggetto dati non pertinenti allo scopo, poiché permetteva di raccogliere indistintamente *"informazioni anche estranee all'attività professionale, desumibili dagli URL visitati...in contrasto con il divieto per il datore di lavoro di trattare dati "non attinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore"."*

Né, secondo il Garante, tali violazioni possono ritenersi escluse dall'avvenuta stipulazione dell'accordo sindacale previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori per l'installazione di strumenti dai quali può derivare la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa. Tale adempimento, infatti, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per la liceità dei cd. controlli preterintenzionali: è altresì indispensabile che questi siano *"non massivi, gradualmente e ammissibili solo previo esperimento di misure meno limitative dei diritti dei lavoratori"*, sì da risultare rispettosi della novellata disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, infatti, operazioni di rilevazione individualizzata dei dati di navigazione possono essere effettuate *"solo a fronte di riscontrate anomalie di traffico web la cui entità sia tale da compromettere la sicurezza e l'integrità dei sistemi informativi"*, e non quale misura *"di default"*.

L'Autorità ha poi ribadito l'importanza di somministrare agli interessati un'adeguata informativa relativa al trattamento dei dati personali raccolti mediante il monitoraggio della navigazione in internet – rilevando come l'ente pubblico non avesse provveduto a fornire ai dipendenti tutti gli "elementi informativi essenziali" previsti dall'art. 13 del GDPR – e la necessità di effettuare, in siffatte circostanze, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dall'art. 35 del GDPR – non espletata, nel caso di specie.

A definizione del procedimento (nel quale è stata, altresì, rilevata l'illegittimità di ulteriori operazioni di trattamento connesso a richieste di accertamento medico straordinario), il Garante ha dichiarato illecito il trattamento in questione e, valutato positivamente l'elevato grado di collaborazione prestato dall'ente pubblico titolare del trattamento nonché l'affidamento riposto nella validità dell'accordo sindacale stipulato, ingiunto il pagamento di una sanzione pari a 84.000,00 Euro ed ordinato l'adozione di misure correttive.

a cura di 
Avv. Valerio Laganà

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12932 DEL 13 MAGGIO 2021: LA RINUNCIA DEL LAVORATORE ALL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO NON FA VENIR MENO L'OBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DELL'INPS

LA SENTENZA

Con la sentenza n. 12932 depositata lo scorso 13 maggio 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'INPS ha diritto a vedersi corrisposti i contributi relativi alle somme riconosciute al Lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso *"indipendentemente dall'adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore o dalla rinuncia ai relativi diritti da parte di quest'ultimo"* con la conseguenza che se successivamente alla comunicazione di un licenziamento da parte di un Datore di lavoro con contestuale riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, *"il lavoratore licenziato rinunci al diritto all'indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull'obbligazione pubblicista, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS)."* Così statuendo, la Suprema Corte ha rigettato i due principali motivi di ricorso per cassazione con cui un noto istituto di credito toscano aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze denunciandone l'illegittimità rispetto al principio di autonomia negoziale (1322 Cod. Civ.) e dei canoni di interpretazione dei contratti (artt. 1362, 1363, 1366 Cod. Civ.) per non aver, la Corte del merito, riconosciuto che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso non derivava affatto da un atto di rinuncia a tale diritto ma da una diversa scelta delle parti, vale a dire dalla volontà di modificare il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro (risoluzione consensuale del rapporto pattuita con scrittura privata successivamente alla revoca del licenziamento con preavviso intervenuta, *per facta concludentia*, ai sensi dell'art. 18, co. 10, l. n. 300/1970).

Senonché, la Suprema Corte statuiva come sopra dopo aver chiarito che, ai sensi dell'art. 12 L. n. 153 del 1969, per retribuzione imponibile deve intendersi *"la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta"*, ed aver ribadito il noto insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il rapporto di lavoro (che vede come parti Datore di lavoro e Lavoratore) ed il rapporto contributivo (che vede come parti Datore di lavoro ed Istituto Previdenziale), pur originando entrambi da un medesimo atto (l'instaurazione del rapporto di lavoro) sono fra loro autonomi e distinti di tal che una transazione intervenuta nell'ambito del primo rapporto, implicante la rinuncia del Lavoratore a determinate poste di natura retributiva, è incapace di produrre effetti sulla obbligazione contributiva afferente quelle medesime somme cui, invece, continua a esser sottoposto il Datore di lavoro ai sensi del secondo rapporto e ciò indipendentemente dall'effettiva corresponsione o meno al Lavoratore delle somme in questione.

IL COMMENTO

La sentenza in commento, seppur fondata su argomentazioni giuridiche condivisibili e su consolidati insegnamenti giurisprudenziali, in realtà a parere di chi scrive non sembra rispondere alle effettive questioni sottoposte all'attenzione del giudice di legittimità.

Ciò perché, a ben vedere, con il ricorso per cassazione - come peraltro tra le altre cose chiaramente indicato al punto 9 della motivazione - alla Suprema Corte di Cassazione veniva chiesto di pronunciarsi sulla legittimità della pretesa contributiva dell'INPS risolvendo previamente la questione se esista o no una *"presunta irretrattabilità della scelta di licenziare e l'inopponibilità all'INPS delle scelte successive, in riferimento al titolo di scioglimento del vincolo contrattuale"* con specifico *"riferimento allo schema del nuovo istituto, introdotto*

dal novellato art. 18, comma 10 Statuto” e non invece la questione afferente la “correlazione dell’obbligo contributivo, al dovuto e non al riscosso” o la questione afferente la “autonomia dell’obbligazione previdenziale” rispetto all’obbligazione retributiva - le quali, come si legge “nulla avrebbero a che fare con la fattispecie” oggetto d’esame.

Il risultato è quindi una sentenza che, come detto, per quanto ineccepibile dal punto di vista giuridico, lascia la sensazione di non aver considerato l’effettivo svolgimento dei fatti.

a cura di  **Avv. Francesco Chiappetta**

METALMECCANICA CONFAPI

IPOTESI ACCORDO DI RINNOVO

Il 26 maggio 2021 le parti sociali hanno sottoscritto una ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale collettivo di lavoro. Di seguito una sintesi delle principali novità.

DECORRENZA E DURATA

Il rinnovo copre il periodo dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2024.

AUMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI NEL PERIODO DI DURATA

Categoria	Giugno 2021	Giugno 2022	Giugno 2023	Giugno 2024	Totale
1	16,79	16,79	18,26	24,10	75,94
2	18,55	18,55	20,16	26,61	83,87
3	20,58	20,58	22,36	29,53	93,05
4	21,47	21,47	23,34	30,81	97,09
5	23,00	23,00	25,00	33,00	104,00
6	24,66	24,66	26,81	35,38	111,51
7	26,46	26,46	28,76	37,95	119,63
8	28,77	28,77	31,27	41,28	130,09
9	32,00	32,00	34,78	45,90	144,68

NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Categoria	Maggio 2021	Giugno 2021	Giugno 2022	Giugno 2023	Giugno 2024
1	1341,42	1358,21	1375,00	1393,26	1417,36
2	1481,45	1500,00	1518,55	1538,71	1565,32
3	1643,71	1664,29	1684,87	1707,23	1736,76
4	1714,97	1736,44	1757,91	1781,25	1812,06
5	1837,07	1860,07	1883,07	1908,07	1941,07
6	1969,67	1994,33	2018,99	2045,80	2081,18
7	2113,13	2139,59	2166,05	2194,81	2232,76
8	2298,00	2326,77	2355,54	2386,81	2428,09
9	2555,60	2587,60	2619,60	2654,38	2700,28

Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali per livello, verranno adeguati all'inflazione indice IPCA al netto degli energetici importati.

***Nel caso in cui l'importo relativo all'adeguamento IPCA risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alla precedente tabella, i minimi contrattuali saranno adeguati all'importo risultante dall'applicazione dell'IPCA.

TRASFERTE E REPERIBILITÀ

A partire da giugno 2021 e per ogni anno di vigenza del rinnovo, nel mese di giugno, saranno adeguati gli importi di trasferta forfettizzata e di reperibilità sulla base indice IPCA al netto degli energetici importati. Per il 2021 gli importi sono i seguenti:

REPERIBILITÀ

Livelli	Compenso giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore (giorno lavorato)	24 ore (giorno libero)	24 ore festive	6 giorni	6 giorni con festivo	6 giorni con festivo e giorno libero
Sup. al 5°	6,78	11,15	11,74	45,06	45,66	50,02
5° e 4°	5,90	9,26	9,93	38,75	39,43	42,78
3°, 2° e 1°	4,95	7,45	8,05	32,22	32,82	35,32

TRASFERTA

Tipologia	Importi
Trasferta intera	44,12
Pasto meridiano o serale	11,92
Pernottamento	20,28

WELFARE CONTRATTUALE

A decorrere dall'anno 2022 e per il 2023 e 2024, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare del valore pari a Euro 200,00 (annui) da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. L'elemento di welfare dovrà essere messo a disposizione dei lavoratori entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

Trattandosi di servizi per welfare contrattuale gli importi non sono sottoposti a tassazione per i lavoratori e a contribuzione per le imprese.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Dal 1° gennaio 2022 la contribuzione a EBM Salute a carico azienda è elevata ad € 96 annui (12 quote mensili da € 8), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016.

INQUADRAMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Dal 1° giugno 2021 viene introdotta una nuova disciplina per la 1° categoria e dalla stessa data non trova più applicazione la disciplina del passaggio dalla 1° alla 2° categoria, mentre non derivano modifiche alla disciplina dell'apprendistato. I lavoratori di 1° categoria che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, dal 1° ottobre 2021 saranno inquadrati nella 2° categoria. I lavoratori assunti nella 1° categoria nel periodo 1° giugno 2021-30 settembre 2021 saranno inquadrati nella 2° categoria con decorrenza 1° ottobre 2021.

Dal 1° ottobre 2021 i lavoratori con tali mansioni saranno inquadrati nella 2° categoria.

I lavoratori di 1° categoria che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali, dal 1° gennaio 2023 saranno inquadrati nella 2° categoria. I lavoratori assunti nella 1° categoria nel periodo 1° giugno

2021-31 dicembre 2022 saranno inquadrati nella 2° categoria con decorrenza 1° gennaio 2023. Dal 1° gennaio 2023 i lavoratori con tali mansioni saranno inquadrati nella 2° categoria. L'inquadramento diretto nella 2° categoria non comporta un cambiamento di mansioni. Gli inservienti e simili restano in 1° categoria.

QUOTA CONTRATTO

Come già previsto per il precedente rinnovo, viene richiesto ai lavoratori e alle lavoratrici non iscritti a qualsiasi Organizzazione sindacale di sostenere l'azione sindacale con una contribuzione una tantum di 35 euro sulla retribuzione di novembre 2021. Le aziende con la busta paga di agosto dovranno distribuire apposito modulo per consentire ai lavoratori di aderire, o meno, alla richiesta di contribuzione delle OO.SS. Le somme eventualmente trattenute dovranno essere versate dal datore di lavoro su conto corrente bancario intestato alle OO.SS firmatarie.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

L'ipotesi di rinnovo sarà sottoposta a referendum tra i lavoratori da svolgersi nei giorni 23, 24 e 25 giugno.

CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE

Le Parti hanno chiarito che la norma dei 44 mesi per la stabilizzazione non costituisce deroga rispetto ai tempi definiti dalle norme vigenti e si sono impegnate a ridiscutere la materia in caso di modifiche del quadro legislativo

LAVORO AGILE

Lavoro agile: le Parti hanno deciso di stabilire alcune prime, basilari regole per lo svolgimento del lavoro agile, rinviando al superamento della fase emergenziale legata alla Pandemia la definizione di un quadro di regole completo. Già nel testo sottoscritto vengono confermati il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello per il lavoro in presenza e il diritto alla disconnessione al di fuori dell'orario di lavoro.

SICUREZZA-AMBIENTE DI LAVORO

Vengono condivise le linee guida riguardanti l'organizzazione e la gestione dei break formativi. In materia di formazione degli RIs, è stata introdotta la possibilità di adottare la modalità e-learning che dovrà essere concordata e da svolgersi comunque nell'orario di lavoro.

Dott. Gianluca Petricca

DL 99/2021: LE MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO

Il Governo, dopo il pressing sindacale, interviene sulla fine del blocco dei licenziamenti prevedendo deroghe per i settori più colpiti dalla crisi. Queste aziende potranno accedere ad ulteriore cassa covid-19. Anche il settore aereo viene sostenuto vista la più lenta ripresa come quelle imprese che hanno situazioni di crisi già note al MISE che potranno accedere ad una particolare proroga di CIGS.

Con il Decreto Legge 99 del 30 giugno 2021 il Governo ha introdotto nuove misure in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

Tra le numerose misure introdotte, il decreto presenta attese novità nel settore lavoro. Il tema più caldo da gestire era la proroga del blocco dei licenziamenti richiesta a gran voce dalle organizzazioni sindacali e invece osteggiata da Confindustria e dalle altre organizzazioni datorili. Il DL di fatto si muove sulla scia dell'intesa raggiunta il giorno precedente tra Governo e parti sociali e formalizzata nell'avviso comune con il quale le aziende si impegnano a privilegiare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali prima di procedere, o come alternativa, a dismissioni di personale. Insomma qualche settimana di ammortizzatore sociale "gratuito" in più per evitare licenziamenti. Un ragionamento che si fa fatica a comprendere. Le imprese che si vedono costrette a licenziare si trovano in una condizione strutturalmente diversa da quella pre-crisi mentre gli ammortizzatori proposti, come giusto che sia, hanno un impatto temporale decisamente limitato.

L'operazione, al più, potrebbe per qualcuno costituire un ponte verso la riforma degli ammortizzatori sociali cui sta lavorando il ministro Orlando, con tutte le incognite che una operazione del genere porta con sé.

Di seguito una sintesi delle misure previste dal DL 99/2021

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER LE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE AEREO

Fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e delle Regioni interessate, potrà essere concesso in favore delle aziende operanti nel settore aereo un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 44, comma 1 bis, D.L. 109/2018, convertito con modificazioni in L. n. 130/2018) per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel **settore aereo** (art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2021, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).

Viene inoltre incrementata la dotazione del **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo** e del sistema aeroportuale di 7,4 milioni di euro per il 2021 e di 3,7 milioni di euro per il 2022.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID - 19 PER LE INDUSTRIE DEL SETTORE TESSILE - ABBIGLIAMENTO - PELLETTERIA

Per i datori di lavoro del settore tessile, abbigliamento e pelletteria individuate da codici ATECO2007 13, 14 e 15 è stato previsto un ulteriore periodo di CIG COVID 19, fino ad un massimo di **17 settimane**, senza contributi addizionali da fruire dal 01.07.2021 al 31.10.2021.

Fermo restando la dotazione di 185,4 milioni di euro per il 2021, le aziende operanti nei suddetti settori, che ancora oggi si trovano in forte difficoltà, potranno presentare domanda di concessione

del **trattamento ordinario di integrazione salariale** di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **per i lavoratori in forza alla data del 30.06.2021.**

Per i datori di lavoro che utilizzano le suddette 17 settimane rimane confermato, il **divieto di licenziamento per motivi economici, sia in forma individuale che collettiva, fino al 31 ottobre 2021.**

Come già previsto dalle previgenti regole, il ricorso al licenziamento non è vietato in caso di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile); stipula di un accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo con diritto alla percezione della Naspi; nei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione; in caso di subentro nell'appalto.

ULTERIORE TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

La disposizione entro il limitato limite di spesa di 351 milioni di euro per il 2021, prevede 13 settimane di trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, in favore dei datori di lavoro con "situazioni di particolare difficoltà economica presentata al Ministero dello sviluppo economico", rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria e che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le suddette 13 settimane possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Per tale periodo di cassa integrazione straordinaria non è dovuta alcuna contribuzione addizionale (art. 5 D.Lgs 148/2021). Il nuovo "slot" di CIGS risulta neutro, per espressa previsione normativa, ai fini dei limiti di cui agli artt. 4, 12, 22 del D.Lgs. 148/2015. La disposizione è particolarmente curiosa vista la limitatezza temporale che mal si concilia con le esigenze straordinarie e riorganizzative proprie della cassa integrazione straordinaria.

Per i datori di lavoro che ricorrono all'ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale (13 settimane) e per tutto il periodo di fruizione dell'ammortizzatore e ferme restando le deroghe già previste, viene previsto il **divieto di licenziamento per motivi economici, sia in forma individuale che collettiva.**

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (FPCR)

Il nuovo dettato normativo, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il "**Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale**" (FPCR), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021. La finalità del fondo è quella di finanziare progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai beneficiari della NASPI.

CIG COVID 19 PER SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI

(Art. 4 comma 2 e ss DL 99/2021)

SETTORI	SETTIMANE	PERIODO	LAVORATORI INTERESSATI	CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
» Tessile » Abbigliamento » Pelletteria (Codici Ateco2007 13 – 14 – 15)	17 settimane	Dal 01 luglio al 31 ottobre 2021	Tutti i lavoratori in forza al 30 giugno 2021	Non prevista



Per i datori di lavoro che accedono all'ammortizzatore sociale resta confermato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (sia in forma collettiva che in forma individuale) sino al 31 ottobre 2021. Rimangono ferme le deroghe al blocco dei licenziamenti confermate dal Decreto sostegni bis.

ULTERIORE TRATTAMENTO DI CIG STRAORDINARIA

(nuovo art. 40 bis a DL 73/2021)

SETTORI INTERESSATI	SETTIMANE	PERIODO	CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
Datori di lavoro settore manifatturiero che presentano situazioni di particolare difficoltà economica e che non possono utilizzare gli ammortizzatori previsti dal D.Lgs. 148/2015	13 settimane	Dal 01 luglio al 31 dicembre 2021	Non prevista



Per i datori di lavoro che accedono all'ammortizzatore sociale resta confermato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (sia in forma collettiva che in forma individuale) per tutta la durata dell'ammortizzatore utilizzato entro il 31 dicembre 2021. Rimangono ferme le ipotesi di deroga al blocco dei licenziamenti confermate dal Decreto sostegni bis.

*Dott. Paolo Stern – dott.ssa Rita Mulè
Articolo pubblicato su Ipsosa Quotidiano del 07 luglio 2021*

SMART WORKING SEMPLIFICATO PER EMERGENZA COVID-19: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del c.d. Decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52), la quale prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga comporta la possibilità, per i datori di lavoro, di applicare lo smart working anche in assenza di accordo individuale con il lavoratore purché siano rispettati:

- » l'obbligo di informativa in tema di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- » l'obbligo di comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente i nominativi dei lavoratori e il periodo di ricorso al lavoro agile.

Per approfondire il tema consulta il nostro e-book: "Introduzione allo smart-working: la nuova sfida del mondo del lavoro"

Dott. Lorenzo Sagulo

WELFARE AZIENDALE E DAD: ESENTE IL RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI PC, TABLET E LAPTOP

Il welfare aziendale nasce con la finalità di erogare prestazioni, esenti da imposizione fiscale e contributiva, a favore dei propri dipendenti sotto forma di rimborso o attraverso l'erogazione diretta di servizi da parte dei fornitori convenzionati con l'azienda. L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 37 del 27 maggio 2021, affronta il caso di un datore di lavoro che intende riconoscere, nell'ambito di un piano di welfare aziendale e alla generalità dei dipendenti, un credito welfare da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di pc, tablet o laptop così da consentire la frequenza della didattica a distanza ai loro familiari. Conseguentemente ciò e per beneficiare della predetta misura, il datore di lavoro vorrebbe offrire la possibilità di richiedere il rimborso della spesa sostenuta oppure di procedere all'acquisto della strumentazione per il tramite della piattaforma welfare aziendale, dove sarebbe possibile fare riferimento a rivenditori convenzionati con l'azienda. In risposta a quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:

- » il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l'acquisto degli strumenti predetti possa rientrare nelle misure di welfare in considerazione del fatto che pc, laptop e tablet rappresentano strumenti necessari per garantire la frequenza alla classe virtuale e la relazione tra docenti e studenti;
- » ciascun dipendente interessato abbia l'onere di produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD, rilasciata dall'istituto scolastico o dall'università. Ad analoghe conclusioni si giunge anche qualora l'acquisto avvenga per il tramite della piattaforma welfare presso rivenditori convenzionati.

Per approfondire il tema consulta il nostro e-book "Introduzione al welfare aziendale"

Dott. Lorenzo Sagulo



Milano

Via Borromei, 2

Torino

Corso Matteotti, 42

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Maglianella, 65/R

Via Nomentana, 935

Bologna

Via G. Amendola, 14

Via G. Papini, 18

Perugia

Viale Centova, 6

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Padova

Via Longhin, 11

Ferrara

Via Darsena, 67

Olbia

Via Georgia, 41 - Torre 3

Cesano Boscone (MI)

Via R. Sanzio, 5

Bollate (MI)

Via Giovanni Pascoli, 10

Brendola (VI)

Piazzetta Risorgive, 21

Umbertide (PG)

Via della Vignola , 5

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it